

ACCORDO QUADRO

tra

FNM S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, C.F. e P. IVA 00776140154, PEC fnm@legalmail.it, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Andrea Angelo Gibelli

(di seguito "**FNM**")

e

Brescia Mobilità S.p.A., con sede legale in Brescia, Via Leonida Magnolini n. 3, C.F. e P. IVA 02246660985, PEC bresciamobilita@legalmail.it, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Carlo Scarpa

(di seguito "**Brescia Mobilità**")

e

ATB Mobilità S.p.A., con sede legale in Bergamo, Via Monte Gleno n. 13, C.F. e P. IVA 02485010165, PEC atbspa@legalmail.it, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Alessandro Redondi

(di seguito "**ATB Mobilità**")

(FNM, Brescia Mobilità e ATB Mobilità nel prosieguo definiti congiuntamente le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**")

PREMESSO CHE

- (a) FNM, società quotata e controllata da Regione Lombardia, opera nel settore del trasporto pubblico locale attraverso la propria controllata FNM Autoservizi S.p.A. (di seguito "**FNMA**") attiva in particolare nei territori lombardi di Varese, Como e Brescia.

- (b) Brescia Mobilità è una società controllata dal Comune di Brescia che realizza e gestisce in forma integrata la mobilità nel territorio di Brescia e che, attraverso la propria controllata Brescia Trasporti S.p.A. (di seguito “**Brescia Trasporti**”), svolge l’attività di trasporto pubblico locale nel suddetto territorio.
- (c) ATB Mobilità è una società interamente controllata dal Comune di Bergamo che gestisce in forma integrata il sistema della mobilità nel territorio di Bergamo –e che, attraverso la propria controllata ATB Servizi S.p.A. (di seguito “**ATB Servizi**”) – svolge l’attività di trasporto pubblico locale nel Comune capoluogo e nei comuni limitrofi.
- (d) Brescia Traporti e ATB Mobilità detengono rispettivamente il 50% del capitale sociale di NTL S.r.l. (di seguito “**NTL**”).
- (e) L’art. 1, comma 2, lett. h), della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 (“*Disciplina del settore dei trasporti*”) contempla, tra le proprie finalità, quella di «(...) *supportare i processi di semplificazione del settore e favorire la creazione di operatori, anche in forma aggregata e consortile, in grado di sviluppare sinergie ed economie di scala, strategie ed investimenti funzionali al concreto miglioramento della qualità del servizio*».
- (f) In coerenza con le previsioni della legislazione regionale lombarda, il mercato del trasporto pubblico locale è orientato allo sviluppo di sinergie e alleanze tra operatori al fine di creare soggetti industriali in grado di concorrere su basi solide nell’interesse dei cittadini-utenti.

- (g) Le similitudini gestionali, operative e strutturali e la contiguità geografica tra i territori in cui le Parti operano, favoriscono la creazione di un'aggregazione industriale coerente con gli obiettivi citati e con le tendenze del mercato, in grado di generare sinergie, economie di scala e strategie orientate ad un miglioramento della qualità dei servizi e ad un incremento di investimenti.
- (h) Le Parti hanno quindi condotto uno studio finalizzato a verificare la fattibilità e i termini di un progetto di aggregazione industriale (di seguito "**Progetto**") nel settore del trasporto pubblico locale lombardo.
- (i) In esito a tale studio, con il presente accordo quadro (di seguito "**Accordo Quadro**") le Parti intendono disciplinare i termini, le condizioni e i reciproci impegni per la realizzazione del Progetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e costituiscono presupposto essenziale ed indefettibile alla sua conclusione.

2. DEFINIZIONI

2.1 Ai fini del presente Accordo Quadro, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nello stesso, si applicano le seguenti definizioni:

AGCM: si intende l'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato.

Collegio Peritale: si intende il collegio costituito dai periti che ciascuna Parte designa per la redazione della relazione giurata di stima dei conferimenti di cui agli artt. 3.3, 3.4 e 3.5.

Decreto Madia: si intende il Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175, come successivamente modificato ed integrato alla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

Informazioni Riservate: si intendono le informazioni di qualsivoglia natura, in forma scritta od orale (anche su supporto magnetico), riguardanti o comunque inerenti l'Operazione prevista dal presente Accordo Quadro, ciascuna Parte e/o le società del Gruppo di ciascuna Parte, fornite da una Parte (di seguito la "**Parte Fornitrice**") all'altra Parte (di seguito la "**Parte Ricevente**") ed eventualmente dai loro amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti, o comunque in altro modo acquisite dalla Parte Ricevente nell'ambito della o comunque in relazione all'Operazione. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non limitativo, Informazioni Riservate: le informazioni e i dati di natura tecnica, economico-finanziaria, patrimoniale, societaria, commerciale o di altra natura; i documenti, i contratti, gli atti sociali, i registri e i libri contabili, i rendiconti finanziari e altro analogo materiale, nonché gli studi, le stime, le previsioni, le elaborazioni, i pareri, i rapporti, le analisi, i commenti, anche se realizzati o fatti realizzare dalla Parte Ricevente sulla base delle informazioni fornite o acquisite dalla Parte Fornitrice (tali Informazioni Riservate, ossia quelle realizzate o fatte realizzare dalla

Parte Ricevente, sono denominate, di seguito, anche “**Informazioni Derivate**”). Le Informazioni Riservate comprendono, altresì, tutti gli atti e le attività formali ed informali relative all’Operazione (ivi incluso lo studio di fattibilità), nonché l’esistenza stessa dell’Operazione.

Operazione: si intende il complesso delle operazioni societarie descritte nel successivo art. 3 che FNM, Brescia Mobilità e ATB Mobilità si impegnano ciascuna nei confronti delle altre a porre in essere e a completare per dare attuazione al Progetto descritto nelle premesse del presente Accordo Quadro.

Perizia FNMA: si intende la relazione giurata di stima redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c. dal perito nominato da FNM per determinare il valore di FNMA ai fini del conferimento di cui all’art. 3.3.

Perizia ATB Servizi: si intende la relazione giurata di stima redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c. dal perito nominato da ATB Mobilità per determinare il valore di ATB Servizi ai fini del conferimento di cui all’art. 3.5.

Perizia Brescia Trasporti: si intende la relazione giurata di stima redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c. dal perito nominato da Brescia Mobilità per determinare il valore di Brescia Trasporti ai fini del conferimento di cui all’art. 3.4.

Soggetti Collegati: si intendono i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che controllano la Parte Ricevente, che sono da questa controllati o che sono a questa collegati nell’accezione di cui alla legislazione italiana; amministratori, dipendenti, legali esterni, notai,

fiscalisti, revisori, banche, finanziarie e in genere consulenti della Parte Ricevente o di soggetti che controllano la Parte Ricevente, che sono da questa controllati o che sono a questa collegati.

3. OGGETTO

3.1 Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni sospensive di cui al successivo art. 4, Brescia Mobilità si impegna ad acquisire da Brescia Trasporti la quota di partecipazione da quest'ultima detenuta in NTL, corrispondente al 50% del capitale sociale della medesima società. Le Parti si danno reciprocamente atto che il perfezionamento di tale acquisizione costituisce presupposto essenziale per il compimento dell'Operazione.

3.2 Entro 15 (quindici) giorni dal perfezionamento dell'acquisizione prevista dal precedente art. 3.1, Brescia Mobilità e ATB Mobilità faranno sì che l'assemblea di NTL, nelle forme statutarie previste, deliberi un aumento di capitale, in natura e in denaro, necessario per il conferimento da ciascuna Parte del 49% della rispettiva società operativa (FNMA, ATB Servizi e Brescia Trasporti) e degli eventuali conguagli in denaro o in natura per quanto previsto nel successivo art. 3.5 in modo tale che all'esito di tali conferimenti ciascuna Parte detenga in NTL una quota paritaria di partecipazione ossia il 33,3% del capitale sociale (di seguito "**Partecipazione**").

3.3 FNM si impegna a conferire in NTL il 49% di FNMA il cui valore verrà stabilito dalla Perizia FNMA nonché ad eseguire l'eventuale conguaglio in denaro al fine di detenere in NTL la Partecipazione.

- 3.4** Brescia Mobilità si impegna a conferire in NTL il 49% di Brescia Trasporti il cui valore verrà stabilito dalla Perizia Brescia Trasporti nonché ad eseguire l'eventuale conguaglio in denaro al fine di detenere in NTL la Partecipazione.
- 3.5** ATB Mobilità si impegna a conferire in NTL il 49% di ATB Servizi il cui valore verrà stabilito dalla Perizia ATB Servizi nonché ad eseguire l'eventuale conguaglio in denaro al fine di detenere in NTL la Partecipazione. L'eventuale conguaglio in denaro da parte di ATB Mobilità potrà avvenire, ove vi sia accordo con Brescia Mobilità e FNM, attraverso il conferimento di quote di partecipazione di società del Gruppo.
- 3.6** Le Parti faranno in modo che i periti designati da ciascuna di esse condividano, nel rispetto delle rispettive autonomie e profili di indipendenza, i metodi e i criteri di stima delle società operative (FNMA, ATB Servizi e Brescia Trasporti) in modo da garantire una omogenea valutazione delle partecipazioni oggetto dei conferimenti di cui ai precedenti artt. 3.3 – 3.5.
- 3.7** ATB Mobilità e Brescia Mobilità si impegnano, ai sensi dell'art. 1381 c.c., a fare in modo che l'organo amministrativo di NTL, avvalendosi del Collegio Peritale, determini l'esatto prezzo di emissione delle nuove quote da emettersi a seguito della delibera di aumento di capitale di cui all'art. 3.2. ATB Mobilità e Brescia Mobilità faranno in modo che tale perito utilizzi ai fini della determinazione del prezzo di emissione i metodi e i criteri di cui al precedente art. 3.6. Il Collegio

Peritale metterà a disposizione di ciascuna Parte, ove richiesto, l'elaborato peritale.

4. CONDIZIONI SOSPENSIVE

4.1 Le Parti concordano di condizionare sospensivamente il compimento dell'Operazione all'avveramento di tutti i seguenti eventi:

4.1.1 approvazione del presente Accordo Quadro da parte del consiglio di amministrazione di ciascuna Parte, nelle forme statutarie previste;

4.1.2 adozione da parte dei Consigli comunali di Bergamo e Brescia delle deliberazioni che autorizzino, ai sensi del Decreto Madia, rispettivamente ATB Mobilità e Brescia Mobilità a porre in essere l'Operazione;

4.1.3 ricevimento (i) della comunicazione dell'AGCM di cui al comma 4 dell'art. 16 della Legge 287/1990 che autorizzi l'Operazione in fase I (ossia senza avvio dell'istruttoria), con o senza misure correttive oppure (ii), in caso di avvio dell'istruttoria da parte dell'AGCM, del provvedimento che autorizzi l'Operazione in fase II, con o senza misure correttive. Resta inteso che, se l'approvazione dell'Operazione da parte dell'AGCM fosse subordinata all'adozione di misure correttive, le Parti si impegnano sin d'ora, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'AGCM o entro il termine indicato dall'AGCM se inferiore, a valutare in buona fede

la possibilità di realizzare l'Operazione, con l'obiettivo primo di dare attuazione al Progetto.

In caso di valutazione positiva, le Parti si impegnano reciprocamente in buona fede ad adottare tutte le misure correttive idonee e/o necessarie a porre rimedio o a mitigare le eventuali preoccupazioni sollevate dall'AGCM nell'ambito del processo di notifica, al fine di ottenere nei tempi più celeri possibili l'autorizzazione da parte della medesima autorità.

Nell'eventualità in cui le Parti non raggiungano un accordo entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'AGCM o entro il termine indicato dall'AGCM se inferiore, la condizione sospensiva di cui al presente art. 4.1.3 si riterrà non soddisfatta e le Parti saranno libere di non effettuare l'Operazione.

- 4.2** Le Parti si impegnano reciprocamente a porre in essere, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ogni atto e/o attività prodromica all'ottenimento di quanto previsto nel precedente art. 4.1.

5. GOVERNANCE DI NTL E DELLE SOCIETA' OPERATIVE

- 5.1** Le Parti si impegnano, entro 30 (trenta) giorni dal completamento dell'Operazione, ad adottare con apposita delibera assembleare il nuovo testo dello statuto sociale di NTL allegato al presente Accordo Quadro sotto la lettera **A**), i cui contenuti si intendono integralmente richiamati e costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo Accordo Quadro.

5.2 Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, entro 30 (trenta) giorni dal completamento dell'Operazione, il patto parasociale allegato al presente Accordo Quadro sotto la lettera **B**), i cui contenuti si intendono integralmente richiamati e costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo Accordo Quadro.

5.3 Le Parti si impegnano a far sì che NTL convochi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del patto parasociale, l'assemblea dei soci per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di NTL in conformità a tale patto.

6. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

6.1 Con il presente Accordo Quadro ciascuna Parte assume nei confronti delle altre i seguenti impegni ed obblighi, oltre a dare atto di e ad accettare quanto segue per sé stessa e, ex art. 1381 del Codice Civile, anche per i Soggetti Collegati.

6.2 La Parte Ricevente dà atto e riconosce che le Informazioni Riservate sono di carattere strettamente confidenziale e riservato e si impegna quindi a non comunicare, trasmettere, divulgare o diffondere le Informazioni Riservate a qualsiasi terzo, salvo che con il preventivo assenso scritto della Parte Fornitrice e salvo quanto *infra* previsto, nonché a trattarle in modo da preservarne la confidenzialità e riservatezza, adottando tutte le misure all'uopo necessarie ed opportune.

6.3 Le Informazioni Riservate verranno utilizzate solo ed esclusivamente ai fini dell'Operazione in conformità alla normativa antitrust e nei

limiti di cui al presente Accordo Quadro dando atto che ogni diverso utilizzo costituirà un abuso suscettibile di causare un danno alla Parte Fornitrice. La Parte Ricevente si asterrà, inoltre, da ogni diverso utilizzo, come, a titolo esemplificativo e non limitativo:

6.3.1 per o in relazione a operazioni analoghe ma diverse dall'Operazione;

6.3.2 per o in relazione a operazioni ed iniziative commerciali o industriali di qualsiasi genere, in concorrenza o meno con le attività della Parte Fornitrice e/o di una o più società del suo gruppo.

6.4 Le Informazioni Riservate potranno, senza necessità del preventivo assenso scritto della Parte Fornitrice, essere comunicate dalla Parte Ricevente esclusivamente ai Soggetti Collegati nella misura in cui tale comunicazione sia oggettivamente e strettamente necessaria per l'utilizzo ammesso di cui all'articolo 6.3. In tal caso, tuttavia, è fatto obbligo alla Parte Ricevente di informare per iscritto i Soggetti Collegati interessati degli impegni ed obblighi contenuti nella presente prima o contestualmente alla comunicazione delle Informazioni Riservate e a far sì che tali impegni ed obblighi vengano espressamente accettati e siano rispettati da tali Soggetti Collegati, restando in ogni caso la Parte Ricevente direttamente responsabile di qualsiasi violazione compiuta dai citati Soggetti Collegati. La comunicazione di Informazioni Riservate ai Soggetti Collegati dovrà essere effettuata secondo modalità tali da poter comunicare in

qualsiasi momento alla Parte Fornitrice, dietro richiesta di questa, quali siano i Soggetti Collegati a conoscenza di Informazioni Riservate e di quali Informazioni Riservate.

- 6.5** Ciascuna Parte si impegna specificamente a non effettuare alcuna pubblica comunicazione od annuncio - anche se diretti esclusivamente a operatori finanziari o controparti qualificate e/o istituzionali - relativi all'Operazione senza aver prima concordato per iscritto con le altre Parti l'effettuazione della comunicazione o dell'annuncio, il loro contenuto e le relative modalità. Resta inteso che FNM è fin d'ora autorizzata ad assolvere tutti gli obblighi di comunicazione che sono espressamente previsti *ex lege* in ragione della sua natura di società quotata.
- 6.6** Nel caso in cui la rivelazione di Informazioni Riservate sia richiesta per legge o regolamento (a titolo esemplificativo: da autorità giudiziarie o di vigilanza), ciascuna Parte sarà tenuta a darne immediata informazione alle altre Parti e a consultarsi con quest'ultime per concordare tempi e contenuti di tale rivelazione, se ciò sia consentito dalla legge applicabile; inoltre, ove ciò non osti con o sia consentito dalla normativa applicabile, ciascuna Parte si opporrà alla rivelazione; in ogni caso, la rivelazione dovrà essere contenuta nel minimo richiesto dalla normativa applicabile affinché si possa essere ritenuti adempienti alla medesima.
- 6.7** Ove per qualsiasi motivo, per iniziativa di tutte le Parti o anche di una soltanto, non si realizzasse l'Operazione, ciascuna Parte provvederà

immediatamente a distruggere tutte le Informazioni Riservate e i relativi supporti anche da parte dei Soggetti Collegati ai quali siano state trasmesse, tutte le copie, fotocopie e riproduzioni effettuate nonché a cancellare e a far cancellare le Informazioni Riservate che siano state immesse in apparecchi e sistemi informatici. L'obbligo di distruzione si applica anche alle Informazioni Derivate. A richiesta delle altre Parti, ciascuna Parte sarà tenuta a dare conferma scritta di aver proceduto come sopra previsto. Ove Informazioni Riservate o Informazioni Derivate debbano essere conservate per previsione di legge o di regolamento, ciascuna Parte sarà tenuta a conservarne, non oltre il tempo richiesto, non più di una copia.

6.8 Gli impegni ed obblighi che precedono non si applicheranno alle Informazioni Riservate o parti di Informazioni Riservate:

6.8.1 che ciascuna Parte dimostri essere in suo possesso prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro e non soggette ad altri impegni e obblighi di riservatezza nei confronti delle altre Parti e/o di una o più società del loro gruppo;

6.8.2 che ciascuna Parte dimostri essere di pubblico dominio al momento in cui sono fornite o le abbia acquisite, o essere divenute successivamente di dominio pubblico per cause diverse dalla violazione del presente Accordo Quadro o di altri impegni ed obblighi di riservatezza nei confronti delle altre Parti e/o di una o più società del loro gruppo.

6.9 Gli obblighi che precedono resteranno in essere per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

7. ESCLUSIVA

7.1 Le Parti si impegnano, dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro e fino al completamento dell'Operazione o alla scadenza del termine di cui all'art. 9, a non promuovere o coltivare, direttamente o indirettamente, trattative con altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, diversi dalle Parti, aventi ad oggetto, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, progetti di concentrazione/aggregazione industriale e/o scambi azionari riguardanti una o più delle società operative (FNMA, ATB Servizi e Brescia Trasporti).

8. FORO COMPETENTE

8.1 Ogni controversia inerente al presente Accordo Quadro, incluse quelle relative alla sua efficacia, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione di ogni altro Foro concorrente e/o alternativo.

9. DURATA

9.1 Il presente Accordo Quadro sarà efficace per la durata di 12 (dodici) mesi decorrente dalla relativa data di sottoscrizione, fatta salva la facoltà delle Parti di concordarne, per iscritto, la proroga.

10. MISCELLANEA

10.1 Ai fini del presente Accordo Quadro le Parti dichiarano di eleggere domicilio ciascuno presso la propria sede legale indicata in epigrafe.

Ciascuna Parte potrà modificare il proprio domicilio eletto dandone notizia scritta alle altre e tale comunicazione prenderà effetto a far data dal ricevimento di tale comunicazione da parte delle destinatarie.

10.2 Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo riportato in epigrafe o al diverso indirizzo che ciascuna Parte dovesse comunicare alle altre.

10.3 Il presente Accordo Quadro racchiude interamente la volontà delle Parti in ordine al rapporto dallo stesso regolato e prevarrà su ogni altro accordo in precedenza concluso, che dovrà ritenersi automaticamente inefficace e/o risolto a far data dalla conclusione del presente atto.

10.4 Nessuna Parte potrà trasferire, cedere o altrimenti disporre dei propri diritti ed obblighi in base all'Accordo Quadro senza il previo consenso scritto delle altre.

10.5 Qualsiasi patto in deroga alle disposizioni che precedono, di qualsiasi natura esso sia, sarà valido solo se redatto in forma scritta e sottoscritto da tutte le Parti.

10.6 Qualora una delle clausole del presente Accordo Quadro dovesse essere dichiarata invalida, illecita od inefficace dalla competente autorità giurisdizionale, lo stesso continuerà ad avere efficacia per la parte non inficiata da detta clausola, salvo che tale clausola non

pregiudichi sostanzialmente il contenuto del medesimo Accordo Quadro o sia stata motivo essenziale per la sua conclusione.

10.7 La circostanza che una delle Parti non faccia in qualsiasi momento valere i diritti riconosciute da una o più clausole del presente Accordo Quadro non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti né potrà impedire a tale Parte di pretenderne successivamente la puntuale e rigorosa osservanza.

Milano, [] 2017

FNM S.P.A.

Brescia Mobilità S.p.A.

ATB Mobilità S.p.A.

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1) *Denominazione*

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

Nuovi Trasporti Lombardi S.r.l.
o, in forma abbreviata, "NTL S.r.l".

Articolo 2) *Sede*

La Società ha sede in Milano.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei Soci.

L'organo Amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative nonché trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune in cui la Società ha sede.

Articolo 3) *Oggetto*

La Società ha per oggetto la gestione di servizi di trasporto di persone, merci ed informazioni, con le connesse attività di programmazione ed organizzazione operativa, nonché dei servizi annessi e connessi all'attività di trasporto ed alla mobilità in genere.

L'attività della società consiste, altresì, nel favorire e generare sinergie operative e risorse per nuovi investimenti nel settore dei servizi di trasporto pubblico, con il fine, tra l'altro, di incrementare la qualità dei servizi medesimi.

A tale fine la società potrà:

- Acquisire partecipazioni, anche di minoranza, in società operanti nel settore del trasporto pubblico, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- Perseguire lo scopo della valorizzazione degli enti partecipati, concorrendo al loro sviluppo attraverso la messa a disposizione di know how, modelli organizzativi, consulenze, supporti di ordine tecnico, commerciale, amministrativo e gestionale.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 4) *Durata*

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2080.

Articolo 5) *Libro dei soci*

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge e

legittimeranno l'esercizio dei diritti sociali.

CAPITALE E PARTECIPAZIONI

Articolo 6) *Capitale*

Il capitale sociale ammonta a Euro ____.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi, solo con il consenso di tutti i soci e nel rispetto della normativa applicabile in materia.

Articolo 7) *Conferimenti e finanziamenti*

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

I soci, nel rigoroso rispetto della normativa legislativa e regolamentare in materia, potranno finanziare, anche non in proporzione delle rispettive quote di capitale sociale, la società. Tali finanziamenti potranno, in deroga alla presunzione di cui all'art.1282 Cod. Civ., essere effettuati anche a titolo completamente gratuito e saranno, quindi, improduttivi di interessi.

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 8) *Partecipazioni e diritti particolari dei soci*

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.

E' vietato il trasferimento delle quote, salvo il consenso scritto di tutti i soci, e fatta salva l'eventualità che esso sia imposto dalla legge, a soggetti terzi rispetto alla compagine sociale, per il periodo che intercorre dalla data di entrata in vigore del presente Statuto al 31 dicembre 2026, decorso il quale, fermo restando quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, le quote saranno trasferibili anche ai terzi, nel rispetto della normativa applicabile in materia.

La trasferibilità delle quote e dei diritti di sottoscrizione sulle stesse per atto tra vivi è soggetta alle seguenti limitazioni: il Socio che intende alienare tutte o in parte le proprie quote (od i diritti di sottoscrizione) è tenuto ad offrirli in prelazione a tutti gli altri Soci, al prezzo di vendita che sarà determinato da perizia eseguita da esperto munito di adeguata professionalità, nominato di comune accordo tra tutti i soci, o – in difetto – dal presidente del tribunale competente secondo la sede della società. Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei Soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale. Ove taluno dei Soci rinunciasse o non esercitasse, nel termine di cui oltre, in tutto o in parte, al diritto di prelazione, detto diritto si accresce agli altri soci che intendono esercitarlo e ciò in via fra loro proporzionale.

L'offerta di vendita deve essere comunicata a ciascuno dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal libro Soci, contenente le generalità dell'aspirante acquirente.

L'esperto dovrà rendere la propria determinazione entro 30 giorni dall'incarico.

L'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al Socio offerente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegnata alle poste non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della determinazione dell'esperto. Nel caso di rinuncia o di mancato esercizio della prelazione da parte di alcuni soltanto dei Soci e quindi di accrescimento della prelazione a favore degli altri, questi avranno, per la comunicazione dell'eventuale

esercizio della prelazione accresciuta, ulteriori venti giorni di tempo dalla scadenza del termine di venti giorni più sopra previsto.

Se entro detti termini nessuno dei Soci avrà esercitato la prelazione per l'intero quantitativo di quote o dei diritti di sottoscrizione offerti in vendita, il Socio offerente sarà libero di alienare a terzi, e nel rispetto della normativa applicabile in materia, le proprie quote od i propri diritti di sottoscrizione entro i successivi 120 giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio della prelazione, per un prezzo non inferiore al valore determinato dall'esperto; nel caso in cui il prezzo offerto dal terzo sia inferiore al prezzo determinato dall'esperto, il socio alienante sarà tenuto nuovamente all'offerta in prelazione, applicandosi – mutatis mutandis – le regole che precedono.

I diritti particolari che il presente statuto riconosce a ciascuno dei soci non sono trasferibili insieme alla quota sociale.

Essi si estinguono, quindi, in caso di alienazione totale o parziale della quota medesima.

Articolo 9) Recesso dei soci

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla Legge e dal presente statuto. Esso dovrà essere esercitato per l'intera quota. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata a/r all'Organo Amministrativo. La raccomandata dovrà essere spedita entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto, non soggetto ad iscrizione, che legittima il suo diritto di recesso.

L'organo Amministrativo dovrà comunicare agli altri soci ed annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Nel caso di esercizio del recesso di cui agli articoli 13 e 18 del presente statuto, la liquidazione della quota del recedente avrà luogo – anche a titolo di diritto particolare ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile - a mezzo dell'assegnazione al socio recedente della partecipazione/delle partecipazioni dal medesimo apportata/e a NTL, come di seguito meglio descritto, purchè consti il consenso del socio recedente medesimo.

Più precisamente: nel caso in cui il valore della detta partecipazione/delle dette partecipazioni – quale accertato da esperto nominato dalla società e dal recedente, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente secondo la sede della società, fosse inferiore o pari alla quota di liquidazione al socio dovuta a norma dell'articolo 2473 del codice civile, la soddisfazione del diritto alla liquidazione della quota avverrà a mezzo dell'assegnazione in natura, da parte della società, sopra prevista con diritto del recedente all'eventuale conguaglio monetario pari alla differenza tra il valore della partecipazione quantificato dall'esperto ed il valore di liquidazione spettante al recedente quale determinato ex art. 2473 c.c.; qualora invece il valore della detta partecipazione fosse superiore alla quota di liquidazione al socio dovuta a norma dell'articolo 2473 del codice civile, la soddisfazione del diritto alla liquidazione della quota avverrà a mezzo dell'assegnazione in natura della partecipazione medesima, contestualmente al pagamento – da parte del socio recedente ed a favore della società – della differenza tra i due valori. In caso di mancato pagamento, l'assegnazione non avrà luogo, e il recesso si considererà come non esercitato.

Per partecipazione apportata dai soci si intende:

- Quanto al socio FNM spa, la partecipazione del 49% di FNMA spa;
- Quanto al socio ATB MOBILITA' spa, la partecipazione del 49% di ATB SERVIZI

- spa;
- Quanto al socio BRESCIA MOBILITA' spa, la partecipazione del 49% di BRESCIA TRASPORTI spa.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10) *Convocazione e materie di competenza*

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo ovvero anche da tanti soci che detengano almeno un terzo del capitale sociale.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci al domicilio risultante dal libro soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in teleconferenza.

Nell'avviso di convocazione possono essere previste per altri giorni anche successive adunanze, qualora le precedenti vadano deserte.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea.

In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipa, anche per teleconferenza, l'intero capitale sociale e sono presenti, oppure risulta da apposita dichiarazione scritta che sono stati informati della riunione, tutti gli Amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 11) *Intervento e voto*

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

Articolo 12) *Presidente e verbalizzazione*

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo13) *Maggioranze e stallo decisionale*

Le deliberazioni assembleari – fermi i diritti particolari dei soci previsti dal presente statuto - sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, ad eccezione delle deliberazioni relative alle seguenti materie, che devono essere adottate con maggioranza qualificata del 75%:

- modifiche statutarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) aumenti di capitale anche a titolo gratuito; (ii) cambiamento della sede sociale all'interno del territorio della Repubblica Italiana; (iii) periodo di chiusura dell'esercizio sociale; (iv) clausola relativa al foro competente e (v) modifiche necessarie per adeguare lo statuto a sopravvenute norme di legge;
- nomina Amministratore Unico e deliberazione motivata che sceglie la forma di amministrazione collegiale (consiglio di amministrazione di 5 membri);
- l'acquisto e la vendita di partecipazioni e/o aziende o rami di azienda;
- fusioni, scissioni e trasformazione;
- scioglimento anticipato della società e, in ogni caso, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori;
- decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

In mancanza del quorum deliberativo di cui al comma precedente, i Soci si adopereranno affinché la situazione di stallo venga a cessare senza indugio.

In ogni caso, nelle materie indicate nel presente articolo, l'assemblea chiamata per la seconda volta - dopo che la delibera non è stata approvata né in prima né in seconda convocazione – delibererà, in seconda convocazione, non prima che siano decorsi dieci (10) giorni dalla prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente, fatto salvo il diritto di recesso da parte del socio che non ha concorso all'assunzione della delibera.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo14) *Amministratori*

La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o, ricorrendone i presupposti di legge, da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque Amministratori, nominati in conformità alle disposizioni del presente articolo; l'Organo amministrativo resta in carica tre esercizi. Gli Amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'Assemblea dei soci, in occasione della nomina dell'Organo Amministrativo, stabilisce, nei modi di legge, se la gestione della Società debba essere affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione.

La competenza della nomina dell'Amministratore Unico spetta all'Assemblea dei soci.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione si procede invece come segue, ai sensi

dell'articolo 2468 cod. civ.:

- FNM S.p.A. ha il diritto particolare di nominare e revocare uno o due consiglieri di amministrazione, secondo le regole di cui appresso;
- Brescia Mobilità S.p.A. ha il diritto particolare di nominare e revocare uno o due consiglieri di amministrazione, secondo le regole di cui appresso;
- ATB Mobilità S.p.A. ha il diritto particolare di nominare e revocare uno o due consiglieri di amministrazione, secondo le regole di cui appresso;

più precisamente a ciascuno dei predetti soci è riconosciuto il diritto di nominare in via turnaria, per la durata di un intero mandato, a) il Presidente del Consiglio di amministrazione e un consigliere di amministrazione, oppure b) l'Amministratore Delegato, oppure c) due consiglieri di amministrazione, di cui uno con la carica di Vice Presidente nel rispetto della normativa vigente in materia.

La composizione del Consiglio di Amministrazione - sia in sede di nomina, che di sostituzione dei suoi componenti - deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra generi; nell'esercizio dei diritti particolari di nomina di cui sopra i soci medesimi si fanno carico di garantire tale risultato di equilibrio, in via tra loro turnaria.

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa applicabile in materia e non versare in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

Articolo 15) *Disposizioni comuni agli amministratori*

Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

I soci determinano i compensi annuali degli amministratori in misura fissa ed omnicomprensiva, nel rispetto della normativa vigente in materia; è vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

È fatto divieto, ai sensi della normativa vigente, di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

Articolo 16) *Amministratore Unico*

All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri di gestione, fatte salve le competenze assembleari stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 17) *Consiglio di amministrazione*

Il presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai componenti effettivi l'organo di controllo, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti effettivi l'organo di controllo in carica, se nominati.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

In deroga a quanto precede il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di tutti i suoi componenti sulle seguenti materie:

- approvazione Piano strategico, Piano degli investimenti e Budget annuale della società;
- definizione dei poteri dell'Amministratore Delegato e – su autorizzazione assembleare – del Presidente del Consiglio di amministrazione;
- ingresso di NTL in nuovi mercati e partecipazione a gare extra-territoriali;
- nomina nei Consigli di Amministrazione delle società partecipate;
- deliberazioni con impatto su società partecipate non inserite nel Budget annuale di NTL;
- deliberazioni con impatto su società partecipate per partecipazione a gare;
- approvazione di operazioni con parti correlate di valore superiore ai 200.000 euro;
- assunzione ed esonero di personale dirigente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di gestione, fatte salve le competenze assembleari stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti o gruppi di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione al solo Amministratore Delegato, ove nominato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

La funzione di Vicepresidente si risolve nella mera sostituzione del Presidente nel caso di assenza o impedimento del presidente medesimo. La carica di Vicepresidente non dà, in ogni caso, titolo a compensi aggiuntivi.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di funzionamento del consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni e di società a partecipazione pubblica, in quanto compatibili.

Articolo18) *Stallo decisionale del consiglio di amministrazione*

Qualora il Consiglio di Amministrazione nell'adozione di una delibera per l'approvazione della quale è richiesta l'unanimità, come previsto dall'art.17 del presente statuto, si trovi in una situazione di stallo decisionale, ossia per due consecutive adunanze, tenute a distanza di almeno 15 giorni, non raggiunga il quorum richiesto, si procederà come segue.

Ad opera dello stesso consiglio verrà convocata l'assemblea dei soci, entro 30 giorni, la quale, con la maggioranza del 75%, si esprimerà in merito alla delibera oggetto dello stallo.

Nel caso in cui la delibera venisse respinta, sempre ad opera del consiglio, viene convocata una nuova assemblea, entro 15 giorni, per deliberare, questa volta a maggioranza semplice.

Se l'assemblea approva la delibera, è data al socio, che non ha concorso a tale approvazione, la facoltà di recedere dalla società stessa.

Articolo19) *Rappresentanza*

La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi: (a) all'Amministratore Unico; (b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o al Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, e all'Amministratore Delegato, ove nominato, nel limite dei poteri delegati. La rappresentanza della società spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo20) *Organo di controllo e revisione legale dei conti.*

La gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti secondo le norme vigenti per le società per azioni.

I soci hanno il diritto particolare di nominare, su base turnaria, ciascuno:

- il Presidente;
- un membro effettivo ed un membro supplente;
- un membro effettivo e un membro supplente

del Collegio sindacale.

La composizione del Collegio Sindacale - sia in sede di nomina, che di sostituzione dei suoi componenti - deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra generi; nell'esercizio dei diritti particolari di nomina di cui sopra i soci medesimi si fanno carico di garantire tale risultato di equilibrio, in via tra loro turnaria.

Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconferenza secondo quanto sopra previsto in tema di Consiglio di Amministrazione.

La revisione legale sulla società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, nominati dall'assemblea.

BILANCIO – UTILI – SCIoglimento

Articolo 21) *Esercizi sociali e bilancio*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c..

Articolo 22) *Utili e dividendi*

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a

riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

Articolo 23) *Scioglimento*

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

Articolo 24) *Controversie*

Qualunque controversia dovesse insorgere tra la Società ed uno o più soci, oppure tra questi ultimi, in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto, essa sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria; più precisamente tutti i soci riconoscono quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

Articolo 25) *Rinvio*

Per quanto non espressamente regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre disposizioni normative, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia. Non si applicano le eventuali disposizioni del presente statuto che siano in conflitto con disposizioni normative, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia.

Patto Parasociale relativo a NTL S.r.l.

tra

FNM S.p.A. (di seguito **FNM**), con sede legale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 14, C.F. e P. IVA 00776140154, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Dott. Andrea Angelo Gibelli munito dei necessari poteri di firma

e

ATB Mobilità S.p.A. (di seguito **ATB Mobilità**), con sede legale in Bergamo, via Monte Gleno n. 13, C.F. e P. IVA 02485010165, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Dott. Alessandro Redondi munito dei necessari poteri di firma

e

Brescia Mobilità S.p.A. (di seguito **Brescia Mobilità**), con sede legale in Brescia, via L. Magnolini n. 3, C.F. e P. IVA 02246660985, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Prof. Carlo Scarpa munito dei necessari poteri di firma

(di seguito, congiuntamente, le **Parti**)

Premesso che:

- A. la società Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. (di seguito **APAM**), con sede in Mantova, alla Via dei Toscani 31C, avviava, con la pubblicazione di apposito invito a manifestare interesse su “*Il Sole 24 Ore*” del 29/10/07 e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 02/11/07, una gara per selezionare il soggetto interessato ad acquisire una partecipazione di minoranza (fino ad un massimo del 49%) nel capitale sociale della controllata APAM Esercizio;
- B. con successiva delibera del 03/12/07 l'Assemblea dei soci di APAM deliberava di determinare la suddetta partecipazione di minoranza in misura pari al 45% del capitale sociale di APAM Esercizio;
- C. la gara veniva aggiudicata, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione di APAM del 26/06/08 e successiva presa d'atto da parte dell'Assemblea dei soci APAM del 06/07/08, ad una "Cordata" con ATM designata quale Capo Cordata, avente le seguenti quote di partecipazione: ATM 74,5%, ATB Mobilità S.p.A. 24,5%, Brescia Trasporti S.p.A. 1%;
- D. a seguito di tale aggiudicazione i membri della Cordata sottoscrivevano con APAM in data

- 08/07/08 il formale contratto di investimento e relativi allegati;
- E. in ossequio all'art. 2 del sottoscritto contratto di investimento le parti hanno costituito una società avente denominazione Nuovi Trasporti Lombardi S.r.l. (di seguito **N TL** o **Società**), avente ad oggetto la gestione di servizi di trasporto di persone, cose ed informazioni, con le connesse attività di programmazione ed organizzazione operativa, nonché dei servizi annessi e connessi all'attività di trasporto ed alla mobilità in genere, con il compimento di tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge, con le seguenti quote di partecipazione nella Società: ATM 74,5%, ATB Mobilità S.p.A. 24,5%, Brescia Trasporti S.p.A. 1%;
 - F. con sua lettera del 19/7/2012 (prot. 28362) ATM comunicava di voler cedere la quota di sua proprietà detenuta in NTL pari al 74,5%;
 - G. conseguentemente, ATB Mobilità S.p.A. e Brescia Trasporti S.p.A. manifestavano la volontà di acquistare la quota detenuta da ATM, divenendo così gli unici due soci della Società, ciascuno per la quota del 50%;
 - H. la stipulazione dell'atto di acquisto della quota di ATM da parte di ATB Mobilità S.p.A. e Brescia Trasporti S.p.A. è avvenuta il giorno 7 settembre 2012;
 - I. Brescia Trasporti S.p.A. ha ceduto, prima dei conferimenti in natura di cui al punto j successivo, alla propria Capogruppo, Brescia Mobilità S.p.A., la propria quota in NTL;
 - J. ad esito dei conferimenti in natura in NTL delle partecipazioni pari al 49 per cento di **FNMA S.p.A., ATB Servizi S.p.A. e Brescia Trasporti S.p.A. e dei relativi conguagli, da parte, rispettivamente, di FNM S.p.A., ATB Mobilità S.p.A. e Brescia Mobilità S.p.A. – queste ultime tre società sono soci paritetici di NTL;**
 - K. l'assemblea così costituita, ha approvato il nuovo statuto di NTL, il cui contenuto è stato anticipatamente condiviso fra le Parti; detto statuto riflette – nei limiti di compatibilità – le regole di *governance* condivise fra le Parti, che disciplineranno l'organizzazione sociale di NTL;
 - L. le Parti intendono obbligarsi, anche in via pattizia, al rispetto del detto statuto, e intendono regolare altresì – a mezzo del presente accordo – ulteriori aspetti della *governance* della *joint venture* che fra esse si andrà a costituire per effetto della partecipazione in NTL.

**tutto ciò premesso
si stipula e si conviene quanto segue**

**art. 1
(premesse e allegati)**

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto Parasociale.

**art. 2
(statuto di NTL)**

2.1 Le Parti si obbligano – per quanto di rispettiva competenza – ad osservare lo statuto adottato dall’assemblea dei soci di NTL, per tutta la durata della rispettiva partecipazione al capitale di NTL. Il testo del predetto statuto si allega sotto la lettera “A”.

**art. 3
(delibera assembleare motivata per la nomina di un consiglio di amministrazione di 5 membri
- esercizio dei rispettivi diritti particolari)**

3.1 Le Parti, nel rispetto della normativa vigente, hanno condiviso di ritenere esistenti le motivazioni che consentono – ai sensi della normativa anzidetta – di optare per la nomina di un Consiglio di Amministrazione di cinque membri, la cui nomina è infatti consentita dallo statuto sopra allegato. La Società è amministrata e diretta dal Consiglio di Amministrazione che, a tal fine, sarà investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e potrà compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge o lo statuto, in modo tassativo, riservano all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione durerà in carica tre esercizi dalla sua nomina e, comunque, fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio completato successivamente alla sua nomina.

Ciò confermato, le Parti si obbligano, per quanto di rispettiva competenza:

- a) ad intervenire nella assemblea di NTL che delibererà in ordine alla struttura dell’organo amministrativo di NTL medesima, ivi approvando e confermando, con l’adeguata motivazione prevista dalla legge, che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione di cinque membri;

- b) ad esercitare i diritti particolari previsti dallo statuto ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile in ordine alla nomina dei consiglieri di amministrazione (anche con carica di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato);
- c) ad esercitare altresì i diritti particolari previsti dallo statuto ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile in ordine alla nomina dei componenti l'organo di controllo.

3.2 In relazione alla previsione di esercizio turnario dei diritti particolari previsti dallo statuto, è stabilito che:

- per il primo triennio, in relazione alle cariche consiliari ATB Mobilità designerà il Presidente e un Consigliere, Brescia Mobilità designerà l'Amministratore Delegato e FNM designerà il Vice Presidente e un Consigliere;
- per il primo triennio, in relazione alle cariche sindacali FNM designerà il Presidente e un sindaco supplente, ATB Mobilità designerà un sindaco effettivo e un sindaco supplente e Brescia Mobilità designerà un sindaco effettivo;
- per il secondo triennio, in relazione alle cariche consiliari FNM designerà il Presidente e un Consigliere, ATB Mobilità designerà l'Amministratore Delegato e Brescia Mobilità designerà il Vice Presidente e un Consigliere;
- per il secondo triennio, in relazione alle cariche sindacali Brescia Mobilità designerà il Presidente e un sindaco supplente, FNM designerà un sindaco effettivo e un sindaco supplente e ATB Mobilità designerà un sindaco effettivo;
- per il terzo triennio, in relazione alle cariche consiliari Brescia Mobilità designerà il Presidente e un Consigliere, FNM designerà l'Amministratore Delegato e ATB Mobilità designerà il Vice Presidente e un Consigliere;
- per il terzo triennio, in relazione alle cariche sindacali ATB Mobilità designerà il Presidente e un sindaco supplente, Brescia Mobilità designerà un sindaco effettivo e un sindaco supplente e FNM designerà un sindaco effettivo;

e così di seguito, di triennio in triennio.

Le Parti che nominano due membri dell'organo amministrativo devono garantire il rispetto delle quote di genere, nominando ciascuna membri di generi diversi.

Per quanto riguarda il collegio sindacale le Parti che nominano due membri (uno effettivo e uno supplente) devono nominare due membri di generi diversi, garantendo nel complesso il rispetto della norma sia per i membri effettivi che per i membri supplenti.

Per tutte le ipotesi in cui vengano meno, per qualsiasi causa, uno o più amministratori, e si renda necessaria la cooptazione o la nomina di Amministratori o di particolari cariche sociali nella Società, ciascuna delle Parti sin da ora si obbliga a favorire la scelta e la nomina dell'amministratore proposto dalla Parte cui spetta la designazione, anche esprimendo o facendo esprimere il voto nella competente sede; si procederà analogamente nei casi in cui dovessero venir meno, per qualsiasi causa, uno o più sindaci (effettivi e/o supplenti).

3.3 Le Parti concordano sin d'ora di assicurare per il primo triennio in seno all'organo amministrativo di NTL, la presenza di figure manageriali espressione delle medesime Parti al fine di garantire il necessario raccordo e di sviluppare al massimo le sinergie previste nel Piano strategico che si allega sotto la lettera "B". Le Parti si impegnano altresì a fare in modo che i risultati di sinergia ed economici previsti nel predetto Piano strategico siano realizzati nei tempi ivi previsti.

3.4 Le Parti convengono altresì che le linee guida del Piano strategico dovranno essere congiuntamente definite dal Presidente, dal Vice Presidente e dall'Amministratore Delegato, recependo le indicazioni dei soci di NTL e tenendo conto dei fabbisogni manifestati dalle società operative (FNMA, ATB Servizi e Brescia Trasporti). Coerentemente con tali linee guida, l'Amministratore delegato elaborerà il Piano strategico per la successiva approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

art. 4

(deleghe di poteri)

4.1 Le Parti si obbligano:

- a munire il Presidente del Consiglio di Amministrazione di NTL, nel rispetto della normativa vigente, dei seguenti poteri:
 1. rappresentanza legale ed istituzionale generale;
 2. coordinamento dei lavori dell'organo di amministrazione e convocazione del medesimo;
 3. esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, salvo che il Consiglio abbia affidato all'Amministratore Delegato il relativo compito;
 4. promuovere l'immagine della società, nel rispetto del budget e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e rappresentare la società in occasione degli eventi pubblici, sociali ed istituzionali a cui la stessa sia invitata a partecipare, fermo restando

che il Presidente sarà tenuto a concordare con l'Amministratore Delegato le dichiarazioni pubbliche inerenti alla società;

5. rappresentare la Società nei rapporti di natura istituzionale con Enti pubblici ed Amministrazioni dello Stato, Istituti assicurativi e previdenziali, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la Banca d'Italia.
 6. vigilare su e controllare l'attuazione dei piani strategici e del budget approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 7. vigilare e controllare l'attuazione dei piani di investimento e delle linee guida in materia di appalti e di approvvigionamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.
- ad attribuire all'Amministratore Delegato, fatte salve le materie per le quali lo statuto prevede competenza assembleare o delibera unanime del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto del limite di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), fatta salva la volontà unanime del Consiglio di Amministrazione di prevedere un importo inferiore, il potere di compiere i seguenti atti:
- 1) Rappresentare la Società nei rapporti di natura operativa e/o amministrativa con Enti pubblici ed Amministrazioni dello Stato, Istituti assicurativi e previdenziali, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la Banca d'Italia.
 - 2) Stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare, risolvere e cedere contratti:
 - di compravendita, di permuta di beni mobili (compresi i mezzi di trasporto pubblico) ad eccezione dei contratti di compravendita, di permuta o di riporto o di valori mobiliari, per tali intendendosi azioni o quote di società, diritti di opzione, warrants, titoli pubblici e obbligazioni;
 - di concessione e di locazione di beni immobili;
 - di fornitura di beni;
 - di noleggio;
 - di trasporto e spedizione;
 - di appalto;
 - di assicurazione in qualità di assicurato;
 - di mediazione e procacciamento d'affari;
 - di mandato;
 - di commissione;

- di agenzia;
- di concessione di vendita;
- di deposito;
- di lavorazione per conto terzi;
- di comodato;
- di somministrazione;
- aventi per oggetto diritti di superficie ed enfiteusi;
- di usufrutto, d'uso e di abitazione;
- di pubblicità.

3) Stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti di consorzio e associazione temporanea di imprese, ad eccezione dei contratti finalizzati alla partecipazione a gare nel settore del trasporto pubblico di persone con qualunque modalità effettuato.

4) Stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti di acquisto cessione e licenza di marchi, brevetti, modelli industriali di utilità e ornamentali, procedimenti tecnici, opere dell'ingegno e contratti di know-how.

5) Sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le proposte di offerte per la partecipazione della Società a gare nel settore del trasporto pubblico di persone con qualunque modalità effettuato (qualunque sia il valore del relativo investimento).

6) La gestione del personale dipendente fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione per le politiche e il budget relativi alle assunzioni del personale, gli accordi sindacali rilevanti e i singoli provvedimenti di assunzione e licenziamento limitatamente al personale dirigente, nel rispetto della normativa vigente in materia.

7) Stipulare in qualità di locatario con le clausole più opportune inclusa quella compromissoria, modificare, risolvere e cedere contratti aventi per oggetto il leasing finanziario (locazione finanziaria) di beni immobili e beni mobili anche iscritti in pubblici registri in Italia e all'estero.

8) Stipulare in qualità di cedente con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti aventi per oggetto il factoring (cessione di crediti commerciali a breve termine).

9) Effettuare operazioni finanziarie attive in genere, nel rispetto della normativa vigente in materia.

- 10) Stipulare, modificare e risolvere contratti di mutuo e/o finanziamento a medio e lungo termine.
- 11) Costituire, modificare ed estinguere, con Banche, Istituti di Credito in genere ed Uffici Postali contratti di apertura di credito, di conto corrente, di deposito, di anticipazione anche garantita da titoli, cassette di sicurezza.
- 12) Effettuare operazioni su conti correnti della Società presso Istituti di credito ed Uffici postali in qualsiasi forma.
- 13) Esigere, cedere e transigere crediti rilasciando ricevuta liberatoria.
- 14) Ricevere depositi cauzionali di titoli pubblici e privati e di valori in genere, rilasciando ricevute.
- 15) Compiere presso gli Uffici doganali, gli UTIF, le imprese di trasporto, le C.C.I.A.A. e le P.T. qualsiasi operazione connessa con la spedizione, lo svincolo ed il ritiro di merci, valori, plichi, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate ed assicurate.
- 16) Firmare e ritirare dichiarazioni valutarie relative ad operazioni correnti mercantili, operazioni correnti non mercantili ed operazioni finanziarie, con o senza regolamento, nonché relative a regolamenti per compensazioni di obbligazioni tra residenti e non residenti; firmare ed apporre visti sulle fatture, sui certificati di circolazione, sulle richieste e dichiarazioni necessarie per le operazioni summenzionate.
- 17) Stipulare e risolvere con le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche e con gli Enti locali atti di concessioni amministrative e/o precari.
- 18) Proporre domande, querele, denunce istanze, opposizioni, ricorsi amministrativi, reclami e azioni giudiziali dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, Civile, Penale ed Amministrativa, comprese le Giurisdizioni Superiori, e in fase di revocazione, così come in sede di giudizi arbitrali, purché in giudizi di valore inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila//00), nonché rappresentare la Società dinanzi alle medesime Autorità Giudiziarie in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi del valore sopra indicato, con il potere di instaurare, conciliare, transigere le singole controversie, rinunciare e/o accettare rinunzie sia all'azione che agli atti del giudizio e di rispondere all'interrogatorio libero o formale sui fatti di causa e con facoltà di farsi sostituire, limitatamente ai singoli giudizi, da suoi procuratori speciali per l'esercizio dei poteri conferitigli, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti per i giudizi sopra indicati, di nominare procuratori speciali per i proce-

dimenti dinanzi alle Commissioni Tributarie e fare elevare protesti, intimare precetti, nonché nominare avvocati per gli atti esecutivi.

19) Presentare istanze per l'accesso a finanziamenti, contributi, e/o altre provvidenze di fonte pubblica nazionale e/o comunitaria.

20) Sottoscrivere le dichiarazioni richieste dalle leggi tributarie vigenti; rappresentare la Società nei rapporti con gli Uffici e gli Organi dell'Amministrazione Finanziaria centrale e periferica.

21) Rappresentare la Società in tutti gli atti occorrenti per l'intervento nelle procedure concorsuali, ivi compresa l'insinuazione di crediti nello stato passivo e la rappresentanza della società negli eventuali giudizi di impugnazione e di opposizione allo stato passivo di valore inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila//00).

22) Iscrivere ipoteche attive, accettare privilegi, pegni ed altri oneri reali; consentire in particolare surroghe, riduzioni, cancellazioni, postergazioni e qualsiasi altro annotamento ipotecario su beni di terzi in genere; costituire, modificare ed estinguere servitù attive.

23) Commissionare l'esecuzione di studi di fattibilità nonché l'acquisizione, nelle più opportune forme contrattuali, di apparecchiature e altre risorse, necessari per la realizzazione di progetti di meccanizzazione delle informazioni aziendali, ivi inclusa la compravendita, locazione, leasing e noleggio di hardware e software, nonché di sistemi computerizzati.

24) Adottare, e vigilare affinché vengano adottate, tutte le misure opportune perché gli immobili di proprietà sociale e/o in concessione e/o in affidamento ed i luoghi di lavoro ubicati all'interno degli immobili predetti siano conformi alle norme previste da leggi e/o regolamenti vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, igiene del lavoro e/o suggerite dalla buona tecnica, e perché i sistemi e le misure antincendio, nonché i beni mobili di proprietà sociale (quali, a titolo esemplificativo, macchine, attrezzature di lavoro, impianti, ecc.) siano conformi alle norme previste da leggi e/o regolamenti e/o suggerite dalla buona tecnica.

25) Provvedere e far provvedere alla manutenzione degli immobili di proprietà sociale e/o in concessione e/o in affidamento, dei sistemi e delle misure antincendio, nonché dei beni mobili di proprietà sociale (quali, a titolo esemplificativo, macchine, attrezzature di lavoro, impianti, ecc.).

26) Curare e vigilare affinché venga effettivamente curata, la corretta applicazione, da parte del personale della società, delle prescrizioni dettate da leggi e/o regolamenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, igiene del lavoro.

27) Rappresentare le società davanti alle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, agli Uffici provinciali e regionali del Lavoro, al Ministero del Lavoro, agli Organi Sanitari Regionali, all'INPS, all'INAIL, all'INPDAI ed altri Enti, pubblici e privati, competenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, igiene del lavoro.

28) Nominare e revocare procuratori per l'esercizio di tutti o parte dei poteri conferitigli.

29) Approvare e firmare progetti, elaborati e dettagli esecutivi relativi a qualsiasi costruzione e opera edile, manufatto, ristrutturazione, lavori di sistemazione, comunque inerenti all'attività e proprietà sociale; conferire autorizzazione a tecnici e progettisti per l'attuazione e realizzazione delle suddette opere, svolgere le relative pratiche nei confronti di tutte le Autorità ed Uffici, firmare documenti, istanze, dichiarazioni, attestazioni di eseguita progettazione da parte di chi l'avesse redatta, anche ai fini assicurativi e previdenziali, in adempimento di lavoro subordinato; fare insomma tutto quanto si renderà utile o conveniente con promessa di rato e valido.

art. 5

(governance delle società operative)

5.1 Le Parti, anche a norma dell'articolo 1381 del codice civile, si obbligano a far sì che le società FNMA, ATB Servizi e Brescia Trasporti, nel rispetto della normativa vigente in materia, siano amministrate in coerenza con le regole sintetizzate nella scheda allegata sotto la lettera "C", formate sul presupposto della spettanza del loro capitale sociale per il 49 per cento ad NTL e – per il residuo – rispettivamente a FNM, ATB Mobilità e Brescia Mobilità. Le Parti si impegnano altresì a fare in modo che i membri del Consiglio di Amministrazione di designazione di NTL in FNMA, ATB Servizi e Brescia Trasporti si impegnino affinché i budget di tali società tengano conto e ricomprendano le azioni e gli impegni previsti nel Piano strategico – allegato sotto la lettera "B" -, nonché verifichino che l'operato delle stesse società e dell'Amministratore Delegato (o del Direttore Generale ove nominato in luogo di quest'ultimo) di ciascuna favoriscano il raggiungimento dei risultati previsti nel suddetto piano.

5.2 Con riferimento al diritto della Società di nominare due membri del Consiglio di Amministrazione (Amministratore Delegato e un consigliere) e due membri (uno effettivo e uno supplente) del Collegio Sindacale di APAM Esercizio secondo quanto previsto nello statuto e nei patti parasociali vigenti tra NTL e APAM S.p.A. per la *governance* della medesima APAM Esercizio, le Parti, al fine di garantire la continuità dell'attuale mandato degli organi sociali, concordano che il principio della rotazione nella designazione dei suddetti membri si applicherà a partire dal successivo mandato e con modalità che saranno comunque concordate in modo da garantire la rappresentatività di tutti e tre i soci di NTL.

Art. 6

(trasferimenti delle partecipazioni della società NTL)

6.1 Fermo tutto quanto previsto nello Statuto della Società all'art. 8 in materia di trasferimenti delle partecipazioni della Società, le Parti si obbligano, nel caso di alienazione delle proprie partecipazioni senza l'esercizio da parte degli altri soci del loro diritto di prelazione, a rinegoziare con gli aventi causa e con gli altri soci il presente Patto Parasociale secondo buona fede.

Art. 7

(sede della Società)

7.1 La Società fisserà la sua sede legale in Milano, presso un domicilio concordemente individuato dai soci, e una o più sedi operative.

art. 8

(durata)

8.1 Il presente Patto Parasociale ha durata di 9 anni, dalle Parti ritenuta coerente con le esigenze della regolamentazione che il medesimo intende concretizzare ed è rinnovabile, previo accordo tra le Parti.

8.2 Ove mai al medesimo si dovesse applicare il limite di cui all'articolo 2341 *bis* del codice civile, il patto medesimo si intenderà efficace per il massimo periodo possibile, con previsione altresì di rinnovo automatico alla scadenza, sempre per il periodo massimo dalla legge consentito, salvo disdetta da parte di una delle Parti.

Art. 9

(elezioni di domicilio e comunicazioni)

9.1 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Patto Parasociale dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo lettera raccomandata a.r., pec o fax, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa sempre che sia indirizzata presso i domicili eletti dalle Parti.

9.2 Ai fini del presente Patto Parasociale le Parti eleggono domicilio come segue:

- **FNM S.p.A.**, Piazzale Luigi Cadorna n. 14, 20123 Milano, Fax 02.72011111 - PEC fnm@legalmail.it
- **ATB Mobilità S.p.A.**, Via Monte Gleno n. 13, 24125 Bergamo, Fax 035.346211 - PEC atbspa@legalmail.it
- **BRESCIA Mobilità S.p.A.**, Via Leonida Magnolini n. 3, 25135 Brescia, Fax 030.3061004 – PEC bresciamobilita@legalmail.it

ovvero a quei diversi indirizzi – anche di posta elettronica certificata - che ciascuna delle Parti provvederà a comunicare alle altre con lettera raccomandata.

art. 10

(finanziamento di NTL)

10.1 I soci potranno finanziare NTL, secondo quanto dalla legge consentito, impegnandosi su una specifica linea di finanziamento e trasferendo le migliori condizioni ottenute senza applicare maggiorazioni.

Art.11

(impegno di FNM)

11.1 FNM si impegna, fino alla fine dell'attuale regime di servizio in concessione, svolto da FNMA, in entrambi i bacini di Varese e di Brescia, a garantire a FNMA medesima un indennizzo pari alla remunerazione a favore di quest'ultima derivante dal trasferimento delle perdite fiscali in regime di consolidato fiscale in misura equivalente a quella considerata, in valore medio per gli anni 2015-2016-2017 (I semestre), ai fini della redazione della perizia per il conferimento del 49% di FNMA in NTL.

Art.12

(miscellanea, legge applicabile e foro competente)

12.1 Le Parti convengono che qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Patto Parasociale non sarà valida ed efficace ove non risulti da atto scritto e sottoscritto da tutte le Parti.

12.2 I titoli dei singoli articoli del presente Patto Parasociale sono stati posti al solo scopo di faci-

litarne la lettura e, pertanto, di essi non dovrà essere tenuto conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.

12.3 L'eventuale invalidità di singole clausole del presente Patto Parasociale non determinerà l'integrale invalidità dello stesso, fermo l'impegno delle Parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibili equivalenti.

12.4 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dalle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

12.5 Il presente Patto Parasociale è regolato dalla legge italiana.

12.6 Nel caso in cui insorga controversia tra le Parti relativamente alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Patto Parasociale e/o comunque connessa, derivante o occasionata dallo stesso, le Parti si incontreranno e faranno ogni ragionevole sforzo per comporre in buona fede la controversia insorta.

Nel caso in cui entro i 30 giorni successivi a quello in cui è insorta la controversia, le Parti non siano addivenute ad un accordo bonario, la controversia sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

* * * * *

Milano, []

FNM S.P.A.

Brescia Mobilità S.p.A.

ATB Mobilità S.p.A.





Piano Strategico – Progetto di aggregazione industriale in Lombardia

Agenda

- 1 Piano strategico dell'operazione**
- 2 Modello di governance target
- 3 Metodi di valutazione e perimetri di conferimento

Aree di articolazione del Piano Strategico






FNM:
MIGLIORARE IL
POSIZIONAMENTO
NEL TPL GOMMA E
L'INTEGRAZIONE
MODALE



**PIANO
STRATEGICO
FNM-ATB-BM:**
OPPORTUNITÀ DI
RAFFORZAMENTO
CONGIUNTO

- Il Gruppo FNM è interessato a **sviluppare la propria presenza nel settore dei servizi su gomma in Lombardia e nel Nord Italia**
- Il rationale industriale è costituito dal fatto che una più completa **integrazione tra i servizi ferroviari e su gomma** nelle aree metropolitane sia auspicabile per migliorare:
 - La **qualità dei servizi** ai cittadini
 - L'**efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche** per il sistema della mobilità
 - L'**attrattività del servizio** con un potenziale **incremento degli introiti da traffico** e un **incremento delle risorse disponibili da reinvestire** nuovamente nel sistema
- I Gruppi **ATB Bergamo e Brescia Mobilità** gestiscono il servizio urbano ed extraurbano a Mantova (attraverso "Nuova Trasporti Lombardi" e "APAM Esercizio") oltreché i servizi analoghi all'interno dei bacini territoriali di appartenenza e sono tra i player più rilevanti in regione Lombardia
- L'ipotesi di un **piano strategico condiviso tra il Gruppo FNM, il Gruppo ATB e Brescia Mobilità** rappresenta una **grande occasione di rafforzamento congiunto** di questi sistemi di mobilità per:
 - Continuare ad erogare **qualità crescente di servizi all'interno dei territori di riferimento**
 - Effettuare gli **investimenti necessari per completare gli sviluppi delle reti** e per il **rinnovo del parco rotabili**
 - **Coordinare ed ampliare i servizi in logica intermodale** nelle aree territoriali di riferimento

Presupposti legislativi dell'operazione



La disciplina legislativa del settore TPL nazionale e regionale è in rapida evoluzione:


- **Il Regolamento Europeo 1370/2007** definisce la **gara come procedura standard** di assegnazione dei servizi TPL. In vista dell'affidamento tramite gara, Regione Lombardia, attraverso la LR 19/2015, ha ripartito il territorio in 6 differenti bacini
- **La Legge Regionale Lombarda 6/2012**, disciplinando il trasporto pubblico, intende: *'supportare i processi di semplificazione del settore e favorire la creazione di operatori, anche in forma aggregata e consortile, in grado di sviluppare sinergie ed economie di scala, strategie e investimenti funzionali al concreto miglioramento della qualità del servizio'*
- **Il DPCM dell'11/03/13** ha stabilito criteri e modalità di riparto delle risorse del FNT nell'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dei servizi. Sono stati definiti indicatori e obiettivi di efficacia, efficienza ed occupazionali.

La **riforma del settore TPL**, presentata in CdM l'11 aprile 2017, contempla **4 punti chiave** per le aziende del Trasporto Pubblico Locale:

- 1** Sviluppo mobilità sostenibile
- 2** Programmazione dei servizi integrati su ampia scala
- 3** La promozione della concorrenza e l'incentivazione alle gare per il perseguimento dell'efficienza nell'erogazione dei servizi
- 4** L'incentivo allo svolgimento di gare di piccoli lotti per migliorare l'efficienza dei servizi

L'evoluzione normativa costringerà le aziende del TPL ad approcciare un processo di cambiamento per continuare a operare sul mercato e a non essere costretti a uscire dal settore

Gli scenari di sviluppo per le aziende di TPL



A fronte dell'attuale disciplina legislativa e dell'ipotesi di riforma, per gli attuali attori del Trasporto Pubblico si aprono **due scenari**:

1

Partecipare alle gare da singoli player con la concorrenza di grandi competitor internazionali o nazionali, che possono fare leva su una grande capacità di investimento


2

Definire una **strategia autonoma di alleanze** proponendosi essi stessi come **polo di aggregazione**, partendo dalle specificità territoriali dei propri bacini storici di riferimento: un'alleanza in cui il legame coi bacini territoriali è parte fondamentale

FNMA, ATB Servizi e Brescia Trasporti hanno caratteristiche che spingono alla definizione di un percorso comune per indirizzare la propria strategia verso il **secondo scenario** :

- Nessuna azienda ha una posizione dominante sul mercato e la possibilità di essere polo aggregante in solitaria
- Tutte le aziende hanno la necessità di **rafforzare** il proprio **posizionamento sul mercato** per non subire l'avanzata dei grandi player internazionali
- L'unione delle loro forze farebbe nascere un **polo virtuoso**

Perchè proprio FNM



1

Azionariato

FNM rappresenta un **'unicum'** nel panorama nazionale del settore, in quanto è al tempo stesso di **proprietà pubblica**, essendo controllata da Regione Lombardia, e **quotata** presso la Borsa di Milano.

Benefici dalla proprietà pubblica (Regione Lombardia)

- Similitudine gestionale, operativa e strutturale ai Gruppi Brescia Mobilità e ATB Mobilità
- Mission aziendale tesa a generare sviluppo e valorizzazione economica del territorio lombardo

Benefici dalla quotazione azionaria (Borsa di Milano)

- Garanzia di trasparenza, vigilanza e tutela per tutti gli azionisti
- Maggiori possibilità di accesso ai capitali per la copertura dei fabbisogni finanziari

2

Contiguità territoriale


- Il **focus territoriale** di FNM, legato a Regione Lombardia e alle province contigue, **coincide con i bacini storici** di riferimento di Brescia Mobilità e ATB Mobilità

3

Business complementari

- Il Gruppo FNM opera **in altri segmenti della mobilità pubblica** e potrebbe quindi farsi promotore di una serie di iniziative volte a **migliorare l'integrazione tra diverse forme di trasporto sostenibile**
- FNM infatti gestisce una importante porzione delle **rete ferroviaria** lombarda (FerrovieNord), tutto il **servizio ferroviario** regionale (Trenord), compresa la linea **Brescia-Edolo**
- FNM ha nel portafoglio business **l'unico sistema in Italia di car sharing totalmente elettrico** ad estensione regionale (E-Vai)

Il contributo di NTL al rafforzamento della competitività delle aziende partecipate



Gli **asset** del piano strategico sono le **società territoriali**: NTL si pone al servizio dello **sviluppo ordinato** di questi asset, **per il loro rafforzamento**

Il piano strategico di NTL si **sviluppa a partire dalla definizione di un framework comune di visione strategica**.

L'obiettivo è quello di rendere **competitive e solide** le singole società e il sistema di cui fanno parte. Il quale tanto più crescerà, tanto più sarà **attraattivo per altre realtà** che si volessero aggregare.


La prospettiva futura è la **creazione di un network alternativo sia in Lombardia, sia nel paese** ai Player dominanti.

Sono le **società dei territori** che **aggregandosi legittimano l'esistenza di NTL**. I **Territori** erogheranno i **servizi ai cittadini** e NTL li aiuterà svolgendo le **funzioni comuni**.



L'obiettivo strategico è quello di creare una aggregazione industriale su base territoriale, accomunate da **una visione di crescita comune**.


I benefici attesi dell'operazione verso gli stakeholder



Il progetto NTL si propone di generare valore a tutti gli stakeholder, in primis alla comunità, ponendosi come sfida il miglioramento della qualità del servizio offerto

NTL rappresenta l'idea del futuro del TPL in Italia: integrato, efficiente e multi-bacino.

Posizionamento territoriale dei Gruppi FNM, Brescia Mobilità e ATB Mobilità nel TPL gomma



- Servizio presente con FNMA, ASF e ATV
- Servizio presente con Atb
- Servizio presente con Brescia mobilità



Capoluogo di Bergamo:
Atb servizi
Provincia di Bergamo:
TEB e TBSO



Provincia di Lecco:
ASF attraverso il consorzio
Lecco trasporti



Capoluogo di Como:
ASF attraverso il consorzio
Como fun&bus
Provincia di Como:
FNMA e ASF attraverso il
consorzio STECAV



Capoluogo di Brescia:
Brescia trasporti, Metrobrescia.
Provincia di Brescia:
FNMA e Brescia Trasporti




Capoluogo di Verona:
ATV
Provincia di Verona:
ATV




Provincia di Varese:
FNMA




Provincia e capoluogo di Mantova:
APAM esercizio (45% NTL;
55% APAM)




Societariogramma attuale delle società nel perimetro dell'operazione industriale



- Società capogruppo
- Società operative controllate



Post conferimenti società operative, NTL sarà detenuta pariteticamente da FNM, BS Mobilità e ATB Mobilità



A


Conferimento in NTL del 49% delle società operative in capo alle tre holding

- In NTL saranno conferite il 49% di FNMA, Atb Servizi e Brescia Trasporti più degli eventuali concambi azionari o monetari per equilibrare l'operazione
- Le società continueranno ad essere **consolidate dalle holding territoriali e manterranno la gestione del servizio** attuale sul proprio bacino territoriale di riferimento.
- NTL deterrà, quindi, al proprio interno una **percentuale di minoranza** in FNMA, Brescia Trasporti, ATB Servizi e APAM Esercizio


B

Al termine dell'operazione
NTL sarà, quindi, partecipata pariteticamente
al 33,3% tra FNM, Brescia Mobilità e ATB Mobilità

Societariogramma target dell'operazione industriale




- Società capogruppo
- Società operative controllate



Nella configurazione target, NTL deterrà una quota di minoranza nelle società operative,

NTL potrà favorire l'attuazione di un piano di intervento su una serie di leve prioritarie



LEVE DI INTERVENTO PRIORITARIE


 Pianificazione integrata degli acquisti

 Investimenti flotta


 Investimenti innovazione e nuove tecnologie


 Manutenzione flotta

 Strategie di copertura dei fabbisogni finanziari

 Servizi di staff e corporate


 Pianificazione offerta integrata


 Rete commerciale integrata

 Marketing integrato

 Vendita integrata spazi commerciali

 Attività di controllo evasione

 Nuovi affidamenti di servizio di TPL


 Sviluppo servizi innovativi

 Possibili aggregazioni con altre aziende del settore

EFFICIENTAMENTO
(costi)

RAFFORZAMENTO
(ricavi)

SVILUPPO
(opportunità di crescita)



1. Affidamento del servizio del trasporto pubblico locale

Bacini storici

In vista delle gare per gli affidamenti, le società operative gestiranno in autonomia le strategie di partecipazione; NTL le supporterà per accrescere la competitività dell'offerta

Nuovi bacini

NTL avrà la possibilità di concorrere in altri bacini attualmente non presidiati per diversificare il 'rischio gara' e crescere in altri territori

2. Aggregazione di altre aziende del settore TPL

NTL potrà aggregare altre aziende del settore del TPL per poter ampliare il proprio bacino territoriale.



Le realtà aggregate saranno espressione di bacini territorialmente contigui

3. Identificazione di nuovi servizi innovativi


Attraverso NTL ci sarà la possibilità di organizzare nuovi servizi innovativi di mobilità.

Si configureranno importanti opportunità di business development per le aziende e di creazione di nuovi servizi di cui beneficeranno tutti i cittadini delle comunità di riferimento.

Numeri chiave del piano strategico NTL



L'utilizzo progressivo di mezzi a metano ed elettrici, porterà benefici ambientali per tutta la comunità



184 autobus a gasolio euro 2 o inferiori sostituiti nell'arco di 6 anni con tecnologia a metano ed elettrico

-1.7k

Tonnellate di Co2 emesse a regime in un anno



-3,6

Tonnellate di PM10 emesse a regime in un anno



-69

Tonnellate di NOx emesse a regime in un anno



Meno inquinamento




Miglior qualità dell'aria




Maggior sostenibilità ambientale


Il piano strategico permetterà di generare sinergie crescenti in arco piano 2018-2020 da 1M€ a 1,9M€




Grazie alle sinergie si riuscirà ad attuare il piano di rinnovo flotta, mantenendo una buona marginalità



(dati in k€)



Il Valore della Produzione aggregato del progetto NTL sarà di quasi 130 M€, con ottimi livelli di redditività




(Conto economico aggregato società operative; dati in k€)

	2017 (B)	2018 (E)	2019 (E)	2020 (E)
Valore della produzione	124.612	126.179	127.546	129.006
Sinergie lato ricavi	0	535	678	897
Valore della produzione netto sinergie	124.612	126.714	128.224	129.903
Costi operativi netto ammortamenti	107.739	108.935	110.316	111.802
Sinergie lato costi	0	-533	-727	-930
Costi operativi netto ammortamenti e sinergie	107.739	108.402	109.589	110.872
EBITDA	16.873	18.312	18.636	19.031
Ammortamenti	8.913	9.700	10.545	11.670
Sinergie per ammortamenti	0	0	-31	-88
Ammortamenti netto sinergie	8.913	9.700	10.514	11.582
EBIT	7.960	8.612	8.122	7.449


Indici di redditività

EBITDA/VdP	13,5%	14,5%	14,6%	14,8%
EBIT/VdP	6,4%	6,8%	6,4%	5,8%
ROE Lordo	11,8%	11,4%	9,8%	8,4%
ROI	29,1%	22,3%	16,2%	10,5%


In arco piano 2017-2020 la marginalità lorda aggregata crescerà del +13%



(EBITDA aggregato società operative; dati in k€)



Il piano strategico prevede ricorso a capitale di debito, per garantire un livello adeguato di liquidità




Patrimonio netto aggregato società operative; dati in k€)

	2017 (B)	2018 (E)	2019 (E)	2020 (E)
Attivo Fisso Netto	61.164	72.665	84.416	104.647
Capitale Circolante Netto	-11.794	-12.056	-12.126	-11.467
Fondi	-22.016	-22.016	-22.016	-22.016
Capitale Investito Netto	27.354	38.593	50.274	71.164
Patrimonio Netto	67.712	75.272	82.525	89.083
Posizione Finanziaria Netta	-40.358	-36.679	-32.251	-17.919
<i>Di cui cassa</i>	-44.323	-40.614	-38.384	-26.714
<i>Di cui debiti finanziari</i>	3.965	3.936	6.133	8.795

Indici patrimoniali

PFN/EBITDA	-2,4	-2,0	-1,7	-0,9
PFN/PN	-0,6	-0,5	-0,4	-0,2
AFN/CIN	2,2	1,9	1,7	1,5

Il patrimonio netto aggregato delle quattro società, crescerà in arco piano del 32%




(Patrimonio Netto aggregato società operative; dati in k€)

INCREMENTO PATRIMONIO NETTO

+21,4 M€

+32%




Agenda

- 1 Piano strategico dell'operazione
- 2 Modello di governance target**
- 3 Metodi di valutazione e perimetri di conferimento

I principi da bilanciare per la definizione della governance target

- 1 Paritetica **rappresentanza** degli azionisti nella società
- 2 **Partecipazione congiunta** alla formazione delle decisioni strategiche
- 3 **Adeguate controllo** e vigilanza sulla gestione aziendale
- 4 **Efficienza decisionale**, per raggiungere tutte le sinergie e gli obiettivi del piano strategico
- 5 **Rafforzamento** dell'autonomia sui territori degli attuali partner, nel quadro di un disegno comune






Bilanciamento dei 5 principi:



L'organizzazione statutaria dell'Organo Amministrativo

	Composizione da statuto	Durata mandato	Nomine primo mandato
	5 membri	3 esercizi	ATB Mobilità: Presidente + 1 consigliere BS Mobilità: AD FNM: Vice presidente + 1 consigliere
	5 membri	3 esercizi	ATB Mobilità: Presidente BS Mobilità: 1 consigliere FNM: AD (o DG) + 2 (o 3) consiglieri
	5 membri	3 esercizi	ATB Mobilità: 1 consigliere BS Mobilità: AD (o DG) + 2 (o 3) consiglieri FNM: Presidente
	5 membri	3 esercizi	ATB Mobilità: AD (o DG) + 2 (o 3) consiglieri BS Mobilità: Presidente FNM: 1 consigliere
	5 membri	3 esercizi	ATB Mobilità: 1 consigliere BS Mobilità: AD APAM SpA: Presidente + 2 consiglieri

L'organizzazione statutaria dell'Organo di Controllo

	Composizione da statuto	Durata mandato	Nomine primo mandato
	3 membri + 2 supplenti	3 esercizi	ATB Mobilità: 1 sindaco + 1 supplente BS Mobilità: 1 sindaco FNM: Presidente + 1 supplente
	3 membri + 2 supplenti	3 esercizi	ATB Mobilità: - BS Mobilità: Presidente FNM: 2 sindaci + 2 supplenti
	3 membri + 2 supplenti	3 esercizi	ATB Mobilità: Presidente BS Mobilità: 2 sindaci + 2 supplenti FNM: -
	3 membri + 2 supplenti	3 esercizi	ATB Mobilità: 2 sindaci + 2 supplenti BS Mobilità: - FNM: Presidente
	3 membri + 2 supplenti	3 esercizi	ATB Mobilità: 1 sindaco BS Mobilità: 1 supplente APAM: Presidente+1sindaco+1supplente

Agenda

- 1 Piano strategico dell'operazione
- 2 Modello di governance target
- 3 Metodi di valutazione e perimetri di conferimento**

Approccio metodologico applicato: metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma del goodwill in versione asset side

- **L'equity value** dell'azienda è dato dalla somma tra il **goodwill (o badwill)** ed il valore corrente del capitale investito netto, tenendo in considerazione la PFN ed eventuali surplus asset. ($W = CIN + GW - PFN + SA$)
- Il valore del **goodwill (o badwill)** è stato determinato secondo l'applicazione della formula della rendita finanziaria a durata limitata. ($GW = (R - i CIN) \times an_{\tau} i'$)

Componenti del goodwill		
Reddito medio normale atteso	R	Media aritmetica dei risultati operativi netti (NOPAT) degli anni 2015,2016 e primo semestre 2017 normalizzati
Capitale investito netto	CIN	Valore corrente del capitale investito netto
Tassi attualizzazione	i e i'	Considerati pari al costo medio ponderato del capitale (WACC)
Costo medio ponderato del capitale	WACC	$= K_e \times E/(D+E) + k_d \times (1-t) \times D/(D+E)$

- Il **periodo di attualizzazione** del sovrareddito ai fini del calcolo del Goodwill è stato assunto in misura pari a **tre anni** per tutte le società oggetto di valutazione; tale periodo è stato ritenuto **compatibile con una stima di natura prudenziale della durata delle concessioni**
- Il valore del Surplus Asset (SA) è posto = 0

Risultati delle valutazioni con il metodo misto

(situazione al 30 giugno 2017; €)

	Partecipazione conferita	%	Valore totale conferimenti	Valore conguaglio
		49%	11.535.498 € *	- €
	NTL	50%	3.040.716 €	
		49%	6.165.115 €	8.411.099 €
	NTL	50%	3.040.716 €	1.279.413 € **
		49%	10.256.085 €	1.279.413 € **
	NTL	50%	3.040.716 €	

(*) Prima dell'atto di conferimento BS Trasporti trasferirà la partecipazione in NTL a BS Mobilità. Nel caso in cui trasferimento avvenisse mediante una corresponsione di dividendo in natura (caso rappresentato) il valore economico di BS Trasporti ai fini del conferimento sarebbe pari a € 11.535.498, mentre se avvenisse mediante cessione il valore sarebbe pari a € 13.025.449. (**) I conguagli avverranno di norma tramite cassa. Il conguaglio da parte di ATB Mobilità – ove vi sia accordo con gli altri soci di NTL – potrà avvenire attraverso il conferimento di quote di partecipazione di società del Gruppo.

ALLEGATO C

La *governance* delle tre società partecipate FNMA, Brescia Trasporti e ATB Servizi è così regolata:

- le suddette società sono amministrate da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri; le tre controllanti (rispettivamente FNM, Brescia Mobilità e ATB Mobilità) nominano tre membri del Consiglio di Amministrazione (fra i quali l'amministratore delegato) ovvero tre consiglieri e il direttore generale (quest'ultimo con gli stessi poteri attribuibili all'amministratore delegato ove nominato in luogo di quest'ultimo); NTL nomina i residui due membri, fra i quali il Presidente, secondo la turnazione che segue:

Brescia Trasporti

Per il primo triennio: FNM designerà il Presidente e ATB Mobilità designerà un consigliere.

Per il secondo triennio: ATB Mobilità designerà il Presidente e FNM designerà un consigliere.

Per il terzo triennio: FNM designerà il Presidente e ATB Mobilità designerà un consigliere.

ATB Servizi

Per il primo triennio: Brescia Mobilità designerà il Presidente e FNM designerà un consigliere.

Per il secondo triennio: FNM designerà il Presidente e Brescia Mobilità designerà un consigliere.

Per il terzo triennio: Brescia Mobilità designerà il Presidente e FNM designerà un consigliere.

FNMA

Per il primo triennio: ATB Mobilità designerà il Presidente e Brescia Mobilità designerà un consigliere.

Per il secondo triennio: Brescia Mobilità designerà il Presidente e ATB Mobilità designerà un consigliere.

Per il terzo triennio: ATB Mobilità designerà il Presidente e Brescia Mobilità designerà un consigliere.

L'equilibrio fra i generi sarà garantito, a seconda delle società partecipate, dal socio al 51% (ossia FNM, Brescia Mobilità e ATB Mobilità).

- le tre controllanti nominano due membri effettivi e due membri supplenti del Collegio Sindacale; NTL nomina il Presidente del Collegio Sindacale, secondo la turnazione che segue:

Brescia Trasporti

Per il primo triennio: ATB Mobilità designerà il Presidente del Collegio Sindacale.

Per il secondo triennio: FNM designerà il Presidente del Collegio Sindacale.

Per il terzo triennio: ATB Mobilità designerà il Presidente del Collegio Sindacale.

ATB Servizi

Per il primo triennio: FNM designerà il Presidente del Collegio Sindacale.

Per il secondo triennio: Brescia Mobilità designerà il Presidente del Collegio Sindacale.

Per il terzo triennio: FNM designerà il Presidente del Collegio Sindacale.

FNMA

Per il primo triennio: Brescia Mobilità designerà il Presidente del Collegio Sindacale.

Per il secondo triennio: ATB Mobilità designerà il Presidente del Collegio Sindacale.

Per il terzo triennio: Brescia Mobilità designerà il Presidente del Collegio Sindacale.

L'equilibrio fra i generi sarà garantito, a seconda delle società partecipate, dal socio al 51% (ossia FNM, Brescia Mobilità e ATB Mobilità).

- le competenze dei vari organi sociali, i relativi quorum ed i poteri delegati al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato o, ove designato in luogo di quest'ultimo, al Direttore Generale sono stabiliti in sostanziale adesione ai principi che regolano le medesime materie in NTL, nei limiti di compatibilità (ove del caso) con il tipo sociale della società per azioni, secondo la normativa vigente;
- la designazione dell'amministratore delegato da parte delle controllanti FNM, Brescia Mobilità e ATB Mobilità a seconda delle società operative (FNMA, ATB Servizi e Brescia Trasporti) sarà sottoposta al gradimento di NTL;
- le controllanti FNM, Brescia Mobilità e ATB Mobilità si impegnano a fare in modo che l'amministratore delegato o il direttore generale, nel caso in cui quest'ultimo siano nomina in luogo del primo, della rispettiva società operativa (FNMA, ATB Servizi e Brescia Trasporti) cooperi all'ottenimento, da parte di NTL e della medesima società operativa, dei risultati di sinergia ed economici previsti nel Piano strategico allegato sotto la lettera "B". I risultati ottenuti e la collaborazione prestata saranno valutati ai fini del gradimento di cui sopra da parte di NTL nel caso in cui si intendesse confermare l'amministratore delegato o il direttore generale nel triennio successivo al primo.